

TI_GERICHTE 15.2023.16 vom 18. September 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-09-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.16_d20200918

FR: TI_GERICHTE 15.2023.16 du 18 septembre 2020

IT: TI_GERICHTE 15.2023.16 del 18 settembre 2020

Regeste

Reiezione della domanda di revoca del sequestro

Erwägungen

E. 2

Il creditore che ha ottenuto il sequestro prima di promuovere un'esecuzione o proporre un'azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) deve convalidarlo entro dieci giorni dalla notifica del ver bale di sequestro (art. 279 cpv. 1 LEF); se l'ha invece ottenuto dopo aver proposto l'azione, il creditore deve promuovere l'esecuzione entro dieci giorni dalla notifica della relativa decisione (art. 279 cpv. 4 LEF). Il sequestro è revocato, tra l'altro, se il sequestrante non rispetta i termini di convalida previsti dall'art. 279 LEF (art. 280 n. 1 LEF) oppure se il giudice respinge definitivamente l'azione (art. 280 n. 3 LEF). La revoca del sequestro non tempestivamente convalidato avviene per legge (DTF 138 III 531 consid. 4.3). Competente per accertare la revoca del sequestro è l'ufficio d'esecuzione che ha eseguito il sequestro e, su ricorso, le autorità di vigilanza (Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 8 ad art. 280 LEF, con rif.). L'autorità esecutiva deve procedere d'ufficio al dissequestro (DTF 106 III 93 consid. 1; sentenza della CEF 15.2020.32 del 19 agosto 2020 consid. 4).

E. 3

Nell'impugnativa, il ricorrente nega che la sequestrante abbia proposto all'estero un'azione "atta a sostenere il provvedimento restrittivo richiesto e ottenuto" . Chiede pertanto di riformare il provvedimento impugnato nel senso della revoca del sequestro. 3.1 RI 1 afferma dapprima che la PI 1 non può aver promosso una simile azione, perché altrimenti non avrebbe avuto necessità di "attivare alcunché sul territorio svizzero" . Peraltro, l'istanza di sequestro non menziona l' "iniziativa anglosassone" . 3.1.1 La censura non ha alcun peso. Per ottenere, a garanzia delle proprie pretese, il sequestro dei beni del ricorrente situati in Svizzera, la PI 1 era tenuta a procedere giudiziariamente in Svizzera e non aveva affatto l'obbligo d'indicare la sua intenzione di convalidare il sequestro con un'azione in Gran Bretagna o di avervi già proceduto, esigenza che non figura all'art. 272 cpv. 1 LEF. 3.1.2 D'altronde la legge non obbliga il creditore ad aspettare la decisione di merito prima di escutere il debitore (cfr. art. 279 cpv. 4 LEF; DTF 135 III 554 seg. consid. 2.3). Se l'azione era pendente già prima dell'interposizione dell'opposizione al precetto esecutivo, come nel caso concreto, il creditore è solo tenuto a chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione entro dieci giorni dalla notifica della decisione di merito, perlomeno se l'azione è stata promossa all'estero (DTF 135 III 556 consid. 2.3; cfr. Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 22 ad art. 88 LEF; W inkler in: SchKG, Kurzkommentar, 2 a ed. 2014, n. 10b ad art. 88).

E. 3.2

Quale “fattore decisivo”, il ricorrente aggiunge che i documenti pro-dotti dalla sequestrante non provano l’esistenza di una simile azione. Da essi non è infatti possibile capire in che cosa consista la causa, quando la stessa sia stata avviata e se la stessa sia ancora pendente; soprattutto, non se ne evince una relazione con il sequestro. Peraltro, l’UE non ha indicato da quale documento ha dedotto l’inoltro della causa di merito, tanto più ch’è stata la sequestrante stessa ad ammettere, di fronte all’Ufficio, che il tribunale estero non rilascia dichiarazione come quella da esso richiesta.

E. 3.2.1

L’azione giudiziaria o amministrativa avviata dal sequestrante è idonea a convalidare il sequestro se è volta a fargli ottenere, nel merito, una decisione esecutiva di condanna del debitore a pagare il credito garantito dal sequestro, ovvero un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (cfr. art. 279 cpv. 4 e 79 LEF; DTF 143 III 581 consid. 3.2.1; a contrario: DTF 65 III 51; Kren Kostkiewicz in: SchKG Kommentar, 20 a ed. 2020, n. 9 ad art. 279 LEF). La convalida di un sequestro già eseguito presuppone che l’azione sia promossa entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro (art. 279 cpv. 1 LEF), mentre se lo è già stata prima, il creditore deve promuovere l’esecuzione a convalida del sequestro entro dieci giorni dalla notificazione della decisione di merito (art. 279 cpv. 4 LEF).

E. 3.2.2

Nella fattispecie emerge dagli atti che il 29 aprile 2020 la PI 1 ha trasmesso alla High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court, Financial List, Royal Courts of Justice di Londra (in seguito: la High Court of Justice) un’istanza (claim form) , rubricata LM-2020-000069, con cui ha chiesto di condannare RI 1 a versarle, tra l’altro, £ 101'394'000.–, pari a \$ 125'905'301.50. Ha fondato l’istanza sul “Loan Agreement” (contratto di mutuo) del 31 ottobre 2007 tra la PI 2 (PI 2) e la PI 3 (PI 3) nonché su un “Deed of Guarantee” (contratto di fideiussione), sempre del 31 ottobre 2007, tra RI 1 e il secondo socio della PI 2, da un lato, e la PI 3, dall’altro (claim form doc. 3 accluso alle osservazioni al ricorso, foglio 2). Secondo il Loan Agreement , il mutuatario avrebbe dovuto rimborsare la somma mutuata, ov-vero \$ 100'000'000.–, entro il 1° novembre 2008; secondo il Deed of Guarantee , i fideiussori avrebbero dovuto garantire i pagamenti della PI 2, compreso il rimborso della somma mutuata, fino a un massimo di \$ 126'000'000.–. Ora, è evidente che l’azione proposta in Inghilterra era manifestamente idonea a convalidare il sequestro. Era infatti un’azione di condanna di RI 1 al pagamento del credito per cui la PI 1 ha ottenuto il sequestro in Svizzera, come risulta dal confronto della descrizione del credito nel claim form (sopra ad 3.2.2) con quella nel decreto di sequestro (doc. C e sopra ad A), che entrambe designano con gli stessi contratti – Loan Agreement e Deed of Guarantee , ambedue del 31 ottobre 2007, e con le stesse parti (PI 2 , PI 3, RI 1 e PI 4). Certo, il decreto di sequestro indica quale data del Deed of Guarantee il 1° novembre 2008, ma si tratta all’evidenza di un refuso, giacché la decisione su opposizione al sequestro indica correttamente la data del 1° novembre 2007 (doc. 8, pag. 1 ad B), e in ogni caso il ricorrente non ha allegato che i due Deed of Guarantee non fossero identici. È quindi indubbia l’identità del credito fatto valere nell’azione davanti alla High Court of Justice con quello per cui la PI 1 ha ottenuto il sequestro.

E. 3.2.3

Dagli atti emerge inoltre che con decisione (judgement in default) del 23 settembre 2020, rubricata sempre _____, la High Court of Justice ha condannato RI 1 al pagamento, tra l'altro, di £ 101'394'000.-, perché egli non ha risposto ("replied") al claim form, ovvero è risultato "contumace" ("in default") (doc. 4, foglio 3). Il 5 febbraio 2021, il condannato ha allora trasmesso alla stessa High Court of Justice un atto d'impugnazione (set aside application) della predetta decisione, che ha motivato con memoria (defence) del 1° settembre 2021 (doc. 7). Infine, il 18 gennaio 2023 la High Court of Justice ha emanato un'ordinanza processuale (order), sempre il n. _____, con cui ha esteso il termine entro il quale la PI 1 si sarebbe dovuta conformare a una prescrizione contenuta in una precedente ordinanza, del 21 luglio 2022 (doc. 10). È quindi pure evidente che la causa di merito è tutt'ora pendente. È al limite del temerario il dubbio insinuato dal ricorrente, dal momento ch'egli stesso ha chiesto l'annullamento della decisione contumaciale. Avendo la sequestrante portato la prova dell'inoltro dell'azione di merito, sarebbe semmai spettato al ricorrente dimostrarne il ritiro o la reiezione successivi, che sono fatti estintivi (cfr. DTF 139 III 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2021.200 del 28 giugno 2022 consid. 5.4; Piotet in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 31 ad art. 8 CC; sull'applicabilità dell'art. 8 CC nella procedura di ricorso all'autorità di vigilanza: sentenze del Tribunale federale 5A_253/2015 del 8 giugno 2015 consid. 4.1 e della CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023 consid. 3.1 e i rinvii). Egli non ha allegato nulla al riguardo. Il ricorso è infondato anche su questo punto.

E. 3.2.4

È poi irrilevante che l'UE non abbia indicato esplicitamente da quale documento ha dedotto l'inoltro della causa. La circostanza emerge palesemente dal claim form (doc. 3 e 3.2.2). È pure senza rilievo che la PI 1 non abbia trasmesso all'Ufficio il documento richiesto ("dichiarazione in originale da parte del Tribunale estero": sopra ad E). La sequestrante è infatti riuscita a dimostrare con altri documenti quanto richiesto dall'UE (sopra consid. 3.2.3). E l'art. 279 LEF non limita le prove a disposizione del sequestrante.

E. 3.3

Il ricorrente lascia infine intendere che difetterebbe la prova che l'azione sia stata introdotta tempestivamente. Orbene, risulta chiaramente dagli atti che l'azione giudiziaria è stata avviata il 29 aprile 2020 davanti all'High Court of Justice (doc. 3), ossia prima dell'invio del verbale di sequestro, il 22 settembre 2020 (doc. D). La sequestrante non è quindi più tenuta ad altri atti di convalida (art. 279 cpv. 1 LEF a contrario) fino alla notifica della decisione di merito, momento dal quale essa avrà dieci giorni per chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal ricorrente al precetto esecutivo n. _____83 sulla scorta della decisione di merito (sopra consid. 3.2.1), essendo precisato che pure il termine annuale di perenzione dell'art. 88 cpv. 2 LEF è nel frattempo sospeso (DTF 113 III 122 consid. 3; Sievi, op. cit., n. 23 ad art. 88; Winkler, op. cit., loc. cit.) e che la reiezione di un'istanza di rigetto dell'opposizione non impedisce la presentazione nella stessa esecuzione di una nuova istanza, se è fondata su fatti nuovi (DTF 143 III 567 consid. 4.1; sentenza della CEF 14.2022.111 del 13 gennaio 2023 consid. 1.3.3 e i rinvii).

E. 4

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano

indennità. 3. Notificazione a: – avv. ; – avv. . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.